



COMUNE DI VALBONDIONE

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comunicata ai capigruppo
il

29 NOV. 2016

con elenco prot.n. 6239

Codice Ente 10227

delibera n.

89

data 18.11.2016

OGGETTO: **DETERMINAZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLA QUOTA DI TARIFFA RIFERITA AL SERVIZIO DEPURAZIONE .**

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 15,30, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		<i>Presenti/Assenti</i>
SINDACO	SIMONCELLI SONIA	Presente
VICE SINDACO	MORASCHINI VITTORIO	Presente
ASSESSORE	MAZZOCCHI MICHELE	Presente
presenti 3 assenti 0		Totale: 3

Partecipa alla seduta il Segretario **Dott. Nunzio Pantò**

Il Presidente signor **SONIA SIMONCELLI** in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

VISTO DI CONFORMITA' AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267

Il sottoscritto Dott. Nunzio Pantò, in qualità di Segretario Comunale, effettuati i controlli di regolarità di propria competenza, ATTESTA la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Valbondione, 29.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

PARERE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Dott. Nunzio Pantò, in qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Valbondione, effettuati i controlli di regolarità di propria competenza, ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 1472bis, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

Valbondione, 18.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Nunzio Pantò

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale del 10 ottobre 2008 n. 335, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme in virtù delle quali risulta dovuta dagli utenti, anche in caso di assenza o di temporanea inattività dei depuratori, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione per quanto attiene il servizio di fornitura di acqua potabile;

EVIDENZIATO che sul tema è intervenuto l'art. 8-sexies del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, in quale testualmente recita:

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito,

nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il D.M. 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante: "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione", con il quale sono stati meglio individuati i criteri dei rimborsi in esame, ed in particolare gli artt. 5 (oneri deducibili) – 6 (restituzione della quota di tariffa non dovuta) – 7 (procedura per le restituzioni), di seguito riportati:

Art. 5 (Oneri deducibili)

1. Ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dall'importo da restituire vanno dedotte le componenti di costo della tariffa di riferimento di cui ai punti 3.2. (ammortamenti e accantonamenti) e/o 3.3. (remunerazione del capitale investito), dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'Ambiente 1° agosto 1996, determinate in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto di depurazione a servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione. Le gestioni in via diretta provvedono a determinare le corrispondenti deduzioni in coerenza con le modalità indicate dalle pertinenti delibere CIPE.

2. Qualora alla copertura dei costi di cui al comma precedente si provveda con risorse prelevate dai fondi vincolati di cui agli artt. 14, della legge n. 36/1994, e 155, del D.Lgs. n. 152/2006, i relativi importi sono deducibili per intero.

3. Sono da considerare deducibili ai sensi del comma 1 anche i costi sostenuti dal gestore per l'attivazione di impianti temporaneamente inattivi, come definiti all'art. 2 del presente decreto, limitatamente al periodo in cui non hanno fornito il servizio.

4. Alla deducibilità delle componenti di costi di cui al comma 1 si procede anche nel caso in cui all'attivazione del servizio di depurazione si sia provveduto mediante collegamento ad un impianto al servizio anche di altre comunità di utenti, quando ciò sia previsto e programmato nel Piano d'ambito. In tal caso, al calcolo delle deduzioni si procede in relazione alla quota della capacità depurativa totale utilizzata allo scopo.

5. Non sono deducibili gli oneri connessi a finanziamenti pubblici a fondo perduto.

Art. 6 (Restituzione della quota di tariffa non dovuta)

1. Gli utenti di cui all'elenco indicato all'art. 4, lett. b), del presente decreto, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla realizzazione del programma di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto.

2. Gli utenti di cui all'elenco indicato all'art. 4, lett. c), del presente decreto, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla temporanea inattività dell'impianto come indicato all'art. 2, comma 2.

3. Gli utenti di cui all'elenco indicato all'art. 4, lett. d), del presente decreto, hanno diritto al rimborso dell'intera quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta.

Art. 7 (Procedura per le restituzioni)

1. In applicazione degli artt. 1, 5 e 6, del presente decreto, l'Autorità d'ambito, verificata la correttezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 4, individua l'importo, con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009.

2. L'Autorità d'ambito può disporre la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione.

3. Per le gestioni in via diretta, all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i Comuni, deliberando la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione.

4. I gestori provvedono a restituire agli utenti la quota di tariffa non dovuta attraverso i fondi vincolati previsti dagli artt. 14, legge 5 gennaio 1994, n. 36, e 155, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non impiegati per gli usi consentiti dalle medesime disposizioni.

5. Nei limiti stabiliti dalla legge, alle Autorità d'ambito è consentito di individuare le ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie affinché gli oneri derivanti dall'obbligo di restituzione non rechino pregiudizio alla integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio necessari alla realizzazione del Piano d'ambito approvato. Allo scopo, le Autorità d'ambito possono operare una revisione tariffaria straordinaria in conformità alle previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, nonché al comma 6 del presente articolo, esclusivamente nei confronti degli utenti serviti dagli impianti di depurazione.

CONSIDERATO pertanto che l'eventuale restituzione della depurazione, al netto degli oneri già sostenuti dal Comune (pagata sino alla data della citata sentenza) ad ogni singolo richiedente doveva essere effettuata entro il 1° ottobre 2014, eventualmente in forma rateizzata e/o mediante compensazione, tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 del codice civile, considerato che anche la giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. parere 07.05.2009 n. 25 della sezione regionale di controllo della Campania – parere 28.01.2009 n. 25 della sezione regionale di controllo della Lombardia) aveva in precedenza indicato tale termine per il diritto al rimborso delle somme di cui all'art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 13;

RILEVATO che dopo la citata sentenza l'amministrazione comunale ha comunque applicato la quota di depurazione sulla fatturazione del S.I.I. sino all'anno 2014;

RICHIAMATE, a tale proposito, le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- ✓ n. 107 in data 13.10.2009, avente ad oggetto: "Determinazioni in merito alla quota di tariffa riferita al servizio depurazione per quanto attiene il servizio di fornitura di acqua potabile";
- ✓ n. 108 in data 13.10.2009, avente ad oggetto: "Determinazioni in merito alla quota di tariffa riferita al servizio depurazione per quanto attiene il servizio di fornitura di acqua potabile – anno 2009",
con le quali l'Amministrazione comunale, in ragione degli investimenti effettuati nell'anno 2005 in collaborazione con la Comunità Montana Valle Seriana per la realizzazione del collettore fognario, in quota parte, mediante assunzione di un mutuo ventennale (dal 2005 al 2025) di nominali € 217.560,00 (rata annuale € 15.683,82 * 20 anni = € 313.676,40 totali), aveva ritenuto legittima la riscossione dei canoni per la depurazione;

RITENUTO tuttavia, sulla base della normativa citata, nonché sulla base di pareri acquisiti da parte di consulenti appositamente interpellati, procedere al rimborso omnicomprensivo della quota di depurazione stanziata sul bilancio, pari ad € 105.000,00, risultante dalle somme rimosse a tale titolo, non ancora prescritte ai sensi dell'art. 2948 del codice civile, al netto della quota utilizzata annualmente per la restituzione delle quote di ammortamento del mutuo pos. 4479936/03, assunto con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del collettore fognario, come citato in precedenza, nonché al netto dell'addizionale in applicazione della deliberazione CIPE 52/2001 (integrata dalla delibera 93/2001), versata all'A.T.O. Bergamo per il finanziamento dei piani stralcio (punto 2.3 della delibera CIPE), istituiti con la legge 388/2000 (art. 141, comma 4) dal 1° gennaio 2000;

RITENUTO opportuno altresì procedere all'ammissione al rimborso d'ufficio per tutti i contribuenti che hanno pagato la quota di depurazione nell'ultimo quinquennio di applicazione (2010/2014), quindi indipendentemente dalla presenza o meno della relativa domanda (attualmente sono state presentate N. 1.114 domande su un totale potenziale di n. 2.509 utenti), al fine di consentire il risarcimento a tutti i contribuenti;

RITENUTO di applicare, quale criterio omogeneo di quantificazione del rimborso, la divisione della somma a disposizione, pari ad € 105.000,00, per il numero di contribuenti potenziali, pari a n. 2.509 il prodotto risultante costituisce il risarcimento per chi ha

posseduto/pagato per tutto il quinquennio, mentre per chi avrà posseduto/pagato parzialmente lo stesso prodotto verrà proporzionalmente ridotto;

----- omissis

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati nel T.U.O.E.L. n. 267/2000;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di procedere d'ufficio, per le motivazioni espresse in narrativa, al rimborso omnicomprensivo della quota di depurazione stanziata sul bilancio, pari ad € 105.000,00, risultante dalle somme riscosse a tale titolo, non ancora prescritte ai sensi dell'art. 2948 del codice civile, al netto della quota utilizzata annualmente per la restituzione delle quote di ammortamento del mutuo pos. 4479936/03, assunto con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del collettore fognario, come citato in precedenza, nonché al netto dell'addizionale in applicazione della deliberazione CIPE 52/2001 (integrata dalla delibera 93/2001), versata all'A.T.O. Bergamo per il finanziamento dei piani stralcio (punto 2.3 della delibera CIPE), istituiti con la legge 388/2000 (art. 141, comma 4) dal 1° gennaio 2000;
- 2) Di determinare, quale criterio omogeneo di quantificazione del rimborso, la divisione della somma a disposizione, pari ad € 105.000,00, per il numero di contribuenti potenziali, pari a n. 2.509 il prodotto risultante costituisce il risarcimento per chi ha posseduto/pagato per tutto il quinquennio 2010/2014, mentre per chi avrà posseduto/pagato parzialmente lo stesso prodotto verrà proporzionalmente ridotto;
- 3) Di delegare al responsabile del Servizio Finanziario la concreta attuazione della presente deliberazione;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione legalmente resa ed espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 (comma 4) del d.lgs n. 267/2000 per poter presentare la domanda nei termini di scadenza di cui alle premesse.

IL PRESIDENTE
SONIA SIMONCELLI

Simoncelli Sonia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Panto

Panto

515/16

Questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio (Reg. n.) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Contemporaneamente del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari (art. 125 – D.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Addì . 29 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

Panto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Nunzio Panto

Panto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, 3° e 4° comma, del T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. 267/00

Addì, 29 NOV. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Panto

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità in data _____ ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. 267/00, viene oggi rimessa al Difensore Civico.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
